

**PIANO TRIENNALE INTEGRATO PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
2026-2028**

Proposto dal Dott. Ivan De Gennaro
*(Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Amministrativa giusta delibera del 13/06/2023 – [RPCT](#))*

**Adottato con delibera n°430 del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del 13/01/2026**

Sommario

SEZIONE 1 - *Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione*

1. Introduzione.....	pag. 02
2. Riferimenti normativi.....	pag. 03
3. Il processo di elaborazione del PTPC.....	pag. 04
4. Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza	pag. 04
5. Analisi contesto esterno ed interno dell'Ente.....	pag. 05
5.1 L'ordinamento forense.....	pag. 05
5.2 L'Ordine forense	pag. 05
5.3. L'ordine circondariale forense e i suoi compiti istituzionali.....	pag. 05
5.4 Organizzazione interna dell'Ente	pag. 07
6. Destinatari del Piano	pag. 07
7. Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 d. l.vo n. 33/2013 così come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b) d. lgs. 97 del 2016	pag. 08
8. Individuazione delle aree di rischio.....	pag. 08
8.1 Generalità.....	pag. 08
8.2 Analisi dei rischi di corruzione	pag. 09
8.3 Valutazione del rischio ed adozione delle Misure di Prevenzione	pag. 09
8.4 Formazione e Codice di Comportamento del Personale Dipendente	pag. 11

SEZIONE 2 - *Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità*

1. Introduzione	pag. 11
2. Fonti normative	pag. 11
3. Contenuti	pag. 12
4. Obiettivi per il triennio 2026/2028 – considerazioni finali.....	pag. 20

ALLEGATI:

- [Allegato A - Schema aree di rischio \(Dimensioni: 45 KB\)](#)
- [Allegato B – Misure di prevenzione \(Dimensioni: 84 KB\)](#)
- [Allegato C – Attestazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza](#)

Il presente PTPCT è suddiviso in due sezioni: la prima si concentra sull'analisi del contesto interno ed esterno dell'Ente e sulle modalità di gestione del rischio e delle misure di prevenzione; la seconda tratta il tema della Trasparenza.

A completamento, sono inclusi gli allegati al Piano, che descrivono in dettaglio i risultati del processo di gestione del rischio. In particolare:

- Allegato A: Schema delle aree di rischio.
- Allegato B: Misure preventive.
- Allegato C: Dichiarazione del responsabile per la prevenzione della corruzione.

Il PTPCT attuale traccia, quindi, un sistema strutturato di prevenzione che, mantenendo una continuità con i Piani precedenti e con le iniziative già intraprese dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (COA), costituisce un ulteriore passo avanti nel perseguire gli obiettivi di promuovere la legalità, l'etica e l'integrità nei comportamenti di coloro che operano a supporto del Consiglio.

SEZIONE 1 - Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione

1. Introduzione

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito PTPCT o Piano) rappresenta il documento programmatico del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, elaborato in conformità alle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190. Tale documento stabilisce la strategia per la prevenzione della corruzione, attraverso una pianificazione triennale che include misure di natura prevalentemente amministrativa e organizzativa volte a ridurre il rischio di fenomeni corruttivi.

Il Piano si basa sull'analisi dei processi decisionali di competenza dell'Ente e individua le azioni da adottare nel sistema anticorruzione per migliorare progressivamente il livello di prevenzione nel corso degli anni. L'approccio scelto è graduale, puntando su un miglioramento costante e sostenibile, in linea con le dimensioni e le risorse a disposizione dell'Ente.

In ottemperanza all'articolo 10 del D. Lgs. n. 97/2016, il Piano per il triennio di riferimento include come obiettivo strategico l'incremento dei livelli di trasparenza, già in parte raggiunto nel 2023 con la pubblicazione nella sezione dedicata "PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE", che ora comprende tutti i pagamenti dell'Ente, organizzati trimestralmente in formato tabellare.

La redazione del Piano ha tenuto conto delle caratteristiche specifiche del Consiglio dell'Ordine, un Ente di diritto pubblico non economico con natura associativa, che svolge attività a favore degli iscritti all'Albo e/o Registro. I membri, pur essendo eletti, svolgono il loro incarico in modo completamente gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate legate all'attività esercitata.

Si evidenzia inoltre che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non opera come un organo di governo con funzioni di indirizzo politico. I compiti attribuiti dalla normativa professionale sono ben definiti e non prevedono margini di discrezionalità, neppure in relazione alle funzioni delegate dallo Stato a favore della collettività, come la gestione delle richieste di gratuito patrocinio. In questo ambito, il Consiglio svolge un controllo formale sul reddito del richiedente, basandosi sull'autocertificazione fornita.

Tra le altre funzioni principali rientrano, ad esempio, l'iscrizione all'Albo. In questo caso, il richiedente presenta una domanda corredata dai documenti richiesti (autocertificazione dei carichi pendenti presso la Procura del Tribunale, copia di un documento di identità e del codice fiscale). Il

Consiglio verifica la regolarità della documentazione e, come atto dovuto, procede con l'iscrizione.

In aggiunta, il Consiglio si occupa di ammettere direttamente i cittadini al patrocinio a spese dello Stato in uno per le procedure di "MEDIAZIONE" e "NEGOZIAZIONE ASSISTITA" di cui gestisce i relativi adempimenti amministrativi.

La recente riforma del Codice degli Appalti ha introdotto nuovi oneri e responsabilità per l'Ente, che sono stati attentamente valutati in termini di risorse economiche e di personale necessarie per far fronte ai costi conseguenti.

Considerata la natura peculiare delle attività amministrative del Consiglio dell'Ordine, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione non segue alcune delle disposizioni previste dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici. Ad esempio, il Piano è stato approvato senza consultare le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti e senza costituire un OIV, in quanto gli enti pubblici non economici non rientrano nelle previsioni dell'art. 74 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Infine, come stabilito dall'art. 2, comma 2 bis, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, gli Ordini non sono obbligati a mappare il ciclo di gestione delle performance né a dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

2. Riferimenti normativi

A) Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi.

- a. Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- b. Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante "Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- c. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- d. Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
- e. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
- f. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
- g. Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni".
- h. Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

- i. Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (G.U. 8 giugno 2016, n. 132);
- j. Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato in G.U., serie generale, n. 197 del 24.08.2016;
- k. Delibera ANAC 777/2021.
- l. PNA 2022 definitivamente approvato dall’ANAC con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023
- m. Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n.36/2023)

B) Disposizioni relative alla normativa di settore.

Legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante “Nuova disciplina dell’Ordinamento della Professione Forense”.

C) Disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione

Articolo 314 bis c.p. – Indebita destinazione di denaro o cose mobili.

Articolo 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell’errore altrui.

c. Articolo 317 c.p. – Concussione.

d. Articolo 318 c.p. – Corruzione per l’esercizio della funzione.

e. Articolo 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.

f. Articolo 319 ter – Corruzione in atti giudiziari.

g. Articolo 319 quater – Induzione indebita a dare o promettere utilità.

h. Articolo 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

i. Articolo 318 c.p.- Istigazione alla corruzione.

j. Articolo 323 c.p. – Abuso d’ufficio.

k. Articolo 326 – Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio.

l. Articolo 328 c.p. – Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione.

3. Il processo di elaborazione del PTPC

La proposta del presente Piano scaturisce dagli esiti del monitoraggio posto in essere nell’anno 2024 in attuazione di quanto previsto dal Piano di questa amministrazione e dalle attività di aggiornamento compiute dall’RPCT.

Le attività di monitoraggio effettuate nel corso dell’anno ed i relativi esiti sono stati condivisi con il Presidente.

La condivisione delle attività del RPCT con l’Ufficio di Presidenza del COA, ha inoltre riguardato i profili strettamente connessi alla programmazione strategica ed operativa e, dunque, l’elaborazione delle misure generali che intervengono in materia trasversale sull’intera amministrazione.

La partecipazione alla elaborazione del nuovo Piano ha riguardato, come già avvenuto nelle annualità passate, l’intera struttura amministrativa. Sono stati, infatti, coinvolti nell’aggiornamento della mappatura dei processi e nel monitoraggio delle misure di prevenzione l’Ufficio di Presidenza ed il personale del COA.

4. Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza

In linea con il PNA 2019, che attribuisce un ruolo fondamentale al coinvolgimento dell’organo di indirizzo, il presente Piano stabilisce i seguenti obiettivi strategici, da raggiungere anche attraverso

la definizione di obiettivi specifici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. La determinazione di tali obiettivi è demandata alla valutazione dell'organo di indirizzo, che li elabora considerando le caratteristiche dell'amministrazione e i risultati delle attività di monitoraggio del PTPCT:

- Favorire un aumento dei livelli di trasparenza mediante l'informatizzazione dei flussi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
- Potenziare la formazione specialistica per i dipendenti coinvolti nei processi relativi alle aree a maggiore rischio di corruzione;
- Rafforzare la formazione specialistica in materia di anticorruzione e gestione degli appalti pubblici per il dipendente designato dal COA come RPCT.

5. Analisi contesto esterno ed interno dell'Ente

5.1 L'ordinamento forense

L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:

- a) regola l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;
- b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti;
- c) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale;
- d) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.

5.2 L'Ordine forense

Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense.

L'ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.

Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla legge 247/2012 e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.

5.3. L'ordine circondariale forense e i suoi compiti istituzionali

Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.

Sono organi dell'ordine circondariale:

- a) *l'assemblea degli iscritti;*
- b) *il consiglio;*
- c) *il presidente;*
- d) *il segretario;*
- e) *il tesoriere;*

f) il collegio dei revisori.

Il consiglio:

- a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;
- b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;
- c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;
- d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;
- e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione;
- f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza; elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina;
- g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitudine e prevalenza dell'esercizio professionale;
- h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;
- i) svolge compiti di controllo della formazione continua degli avvocati;
- l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;
- m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;
- n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie;
- o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;
- p) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;
- q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;
- r) garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;
- s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;
- t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.

La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle

attività professionali il consiglio è autorizzato:

- a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;
- b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

c) 5.4 Organizzazione interna dell'Ente-

d) Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (COA) è composto da 25 componenti eletti con cadenza quadriennale dagli iscritti agli Albi. Il Consiglio attuale si è insediato e resterà in carica fino al 31 dicembre 2026. Dopo l'Insediamento, il COA elegge al suo interno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, i Vice Presidenti ([REGOLAMENTO INTERNO DEL COA 29/07/2016](#))

Le Cariche istituzionali del COA:

- Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, presiede il Consiglio e ne coordina l'attività. Convoca e presiede l'Assemblea degli iscritti.
- Il Consigliere Segretario assiste il Presidente nel coordinamento dell'attività del Consiglio e controlla l'esatta e puntuale esecuzione delle delibere. Redige il verbale delle sedute, anche con l'ausilio di un incaricato.
- Il Consigliere Tesoriere vigila sulla riscossione delle entrate e sul pagamento delle spese. Predispose annualmente, con il supporto del personale e del Consulente fiscale del COA, il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo – con relazione di accompagnamento - da sottoporre all'approvazione del Consiglio e ne cura la pubblicazione. Al Tesoriere sono attribuiti, inoltre, tutti i poteri ed i compiti indicati dal Regolamento di contabilità dagli altri regolamenti dell'Ente.
- I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo. In caso di impedimento di entrambi, le sedute di Consiglio sono presiedute dal Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.

Per l'esercizio delle proprie funzioni il COA si avvale di una struttura operativa deputata all'esecuzione delle funzioni assegnatagli dalla Legge e dei programmi definiti dal Consiglio stesso. Il funzionamento della struttura si ispira, per quanto possibile viste le esigue dimensioni dell'Ente, a criteri di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo, affidati al Consiglio quale organo politico, e di gestione, affidati alla struttura organizzativa.

[DOTAZIONE ORGANICA](#)

6. Destinatari del Piano

Le disposizioni del PTP si applicano, nei limiti della compatibilità, ai seguenti soggetti:

- [Personale dipendente del COA di Napoli](#)

- a) [I componenti eletti quali Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Napoli](#)), i quali hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'articolo 20 del D. L.vo 8 aprile 2013 n. 39. Non hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 14 del D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33 nella parte in cui stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo. Il decreto legislativo n. 97 del 2016 ha, infatti, ristretto l'anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali [cfr. art. 13 lett. b), che ha modificato l'art. 14 del d. lgs. 33/2013]

- b) [Le Commissioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli](#)
- c) [Consulenti e collaboratori;](#)
- d) [I Revisori dei conti;](#)

7. Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 d. l.vo n. 33/2013 così come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b) d. lgs. 97 del 2016.

Componente <i>(nome e cognome)</i>	Compito affidato	Delibera consiliare con cui è stato affidato l'incarico
Ivan De Gennaro	Responsabile: contenuto sito istituzionale quale canale per la pubblicazione dei documenti e informazioni ai sensi del presente piano, nonché della trasmissione a terzi degli stessi	29 gennaio 2020

8. Individuazione delle aree di rischio

8.1 Generalità

Per gestione del rischio si intende l'insieme delle attività coordinate volte a guidare e controllare l'Ente in relazione al rischio di corruzione. La "sensibilità" delle diverse aree rispetto ai reati previsti dalla normativa deve essere valutata identificando preventivamente gli illeciti che potrebbero potenzialmente verificarsi, in quanto collegati alla gestione operativa dell'Ente.

Il concetto di corruzione adottato per la redazione del Piano si basa su una nozione ampia, che include non solo i reati propriamente detti, ma anche quei comportamenti che, pur non configurandosi come illeciti penali, risultano contrari al principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione e rientrano nelle categorie di corruzione e mala gestione.

Per una corretta gestione, i principi fondamentali indicati nei vari Piani sono stati elaborati tenendo conto delle linee guida stabilite dal PNA 2013 e aggiornati gradualmente in conformità alle successive indicazioni fornite dall'ANAC nei PNA successivi.

La gestione del rischio di corruzione rappresenta uno strumento fondamentale per ridurre le probabilità che tali rischi si concretizzino. La pianificazione, attraverso l'adozione del presente Piano, costituisce il mezzo per implementare tale gestione.

In un'ottica di prevenzione dei reati di corruzione, il Piano si basa sui seguenti aspetti principali, oltre a un'efficace attività di vigilanza:

Una chiara definizione dei principi di comportamento;

La promozione della cultura della legalità attraverso una formazione di base rivolta a tutto il personale e ai destinatari del Piano. una particolare attenzione alla formazione specifica del personale appartenente alle aree di rischio;

- l'adozione di specifiche procedure per le attività ritenute "sensibili";
- la definizione di obiettivi di elevazione del grado di trasparenza delle attività dell'ente, nel rispetto delle

norme in materia di riservatezza.

8.2 Analisi dei rischi di corruzione

Parte centrale del Piano è l'analisi dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e l'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Tuttavia questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio che, sottratta a margini di discrezionalità amministrativa, conseguentemente, può ritenersi di difficile penetrazione di fenomeni corruttivi.

Per effettuare l'analisi dei rischi si è proceduto alla mappatura in aree delle attività del Consiglio.

Le aree di rischio delle attività del Consiglio interessate dalla mappatura.

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento.
2. Progressioni di carriera.
3. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

B) Area servizi e forniture

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo Avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato.
2. Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione.
3. Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi.
4. Provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto pareri consultivi previsti per legge.
5. Provvedimenti amministrativi di opinamento parcelle ed ammissione al Gratuito Patrocinio nel Settore Civile.
6. Provvedimenti amministrativi di conciliazione iscritto/cliente e consegna documenti al cliente.

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti.
2. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori.
3. Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica.

8.3 Valutazione del rischio ed adozione delle Misure di Prevenzione.

La valutazione del rischio è ancorata a fattori/valori che incidono sul regolare svolgimento del processo di formazione del provvedimento amministrativo.

Poiché la valutazione deve ancorarsi a criteri obiettivi e non soggetta a valutazioni soggettivi discrezionali si è proceduto ad attribuire valori specifici da 0 a 2 ai profili soggettivi e oggettivi del procedimento così da pervenire alla individuazione del fattore di rischio relativo in applicazione di un parametro numerico di valore (*basso=0, medio=1, alto=2*).

I seguenti parametri numerici semplificati, applicati ed adattati ad ogni singolo processo deliberativo nell'area analizzata, rappresentano il criterio di determinazione del fattore di rischio relativo giusta quanto elaborato nell'allegato A.

<i>Richiedente</i>	<i>Valore</i>
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1

Nessun requisito	2
Introduzione	<i>Valore</i>
Procedimento	
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisito	2
Istruttoria	<i>Valore</i>
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2
Istruttore	<i>Valore</i>
Collegiale	0
Commissione/gruppo	1
Singolo componente	2
Organo Decidente	<i>Valore</i>
Collegiale	0
Commissione/gruppo	1
Singolo componente	2
Decisione	<i>Valore</i>
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2

All'individuazione del Grado complessivo di rischio si è pervenuti attraverso l'applicazione ad ogni processo nell'analisi delle tipologie di procedimento analizzati nelle relative aree della seguente formula matematica

$$\text{(Somma fattori di rischio relativo ottenuti)} * \text{(valore massimo del fattore di rischio relativo al processo analizzato)}$$

(Somma fattori di rischio relativo del processo analizzato)

il cui risultato ha consentito di classificare il grado complessivo di rischio parametrato al risultato ottenuto.

In particolare, laddove il valore ottenuto è stato minore di **0,5**, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Basso*; laddove il valore ottenuto è stato compreso tra **0,5 e 1**, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Medio*; laddove il valore è stato maggiore di **1** il grado complessivo di rischio è stato classificato *Alto*.

In atto separato, ma parte integrante del presente piano, gli allegati A e B.

L'**Allegato A**, ha ad oggetto i criteri di determinazione del fattore di rischio relativo applicato ad ogni singolo processo dell'area di analisi: nelle tabelle, ivi riportate, per ciascun processo è riportato il parametro numerico del Grado complessivo di rischio che nella formula matematica che precede costituisce il valore *Somma Fattori di rischio relativi*.

L' **Allegato B** ha ad oggetto la tabella riepilogativa con la indicazione dei valori di rischio complessivi per area con i dati relativi ai fattori di rischio ed alle Misure di Prevenzione adottate.

8.4 Formazione e Codice di Comportamento del Personale Dipendente

Il Consiglio, attraverso il Consigliere Segretario, provvederà ad effettuare incontri periodici con il personale dipendente diretti ad illustrare il Codice di Comportamento e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi.

A tal fine ad ogni dipendente è stata consegnata in forma cartacea ed in forma elettronica con link sul desktop del computer in uso del D. P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante "[Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 \(LINK\)](#)" unitamente al [Codice di condotta e di comportamento, codice disciplinare](#) elaborato dal Consiglio con [delibera del 25/06/2024](#) .

Il personale dipendente è stato invitato a dare rigida applicazione al Codice di Comportamento.

SEZIONE 2 - Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

1. Introduzione

Il concetto di trasparenza amministrativa si esplica attraverso l'accessibilità delle informazioni relative alla organizzazione ed alla attività del Consiglio, allo scopo di renderle più rispondenti alle esigenze degli iscritti attraverso forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali del Consiglio e sull'utilizzo delle risorse economiche acquisite dal Consiglio con i contributi degli iscritti.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Per dare attuazione all'esigenza di trasparenza amministrativa si è fatto ricorso alla pubblicazione nel sito web del Consiglio di un'apposita Sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

2. Fonti normative

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione al Piano Integrato sono il Decreto Legislativo n. 33/2013 e le Delibere n. 2/12 della CIVIT (ora ANAC) e n. 50/2013 dell'ANAC.

Si precisa che è stato consultato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 8 giugno 2016, n. 132);

Da ultimo è stato consultato anche il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016 approvato in via definitiva dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 e sue successive modifiche. Il comma 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA «*costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)*».

3. Contenuti

Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza di seguito si rappresenta il percorso di realizzazione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Consiglio.

La Sezione *Amministrazione Trasparente* ha un *link* sulla *Home Page* del sito web del Consiglio che trasferisce l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

All'interno di ogni successiva pagina si potranno attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del d. l.vo 196/2003.

In particolare di seguito i contenuti delle singole pagine web che verranno aggiornate tempestivamente ad ogni cambiamento dei suoi contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive (in parentesi l'articolo di riferimento del D. L.vo. n. 33/2013). È, altresì, indicata la Sezione dell'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE dove è possibile reperire le informazioni di dettaglio. È stato adottato con delibera del 29/07/2016, art.29 apposita previsione di accesso ai documenti e alle informazioni e con riferimento agli obblighi di cui all'art. 5 (*Accesso civico*) del d.lgs. 33 del 2013 per come modificato dall'art. 6 del d. lgs. 97 del 2016.

PAGINA

- DISPOSIZIONI GENERALI -

Articolo 12, comma 1 e 2 d.lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

Sono pubblicati, il Presente Piano con eventuali suoi aggiornamenti, tutti i Regolamenti emanati dal Consiglio e le delibere principali; i provvedimenti di carattere amministrativo generale relativi alla presentazione delle domande di iscrizione o di accesso ai servizi resi dal Consiglio, i codici di comportamento per i dipendenti pubblici

In questa sezione è possibile accedere ai seguenti link:

- Le delibere del Consiglio
- I Regolamenti
- I riferimenti normativi
- Codice etico e di comportamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
- Codice etico della Pubblica Amministrazione

PAGINA

- ORGANIZZAZIONE -

In questa pagina sono pubblicate le informazioni previste dalla seguente normativa (D.lgs. 33/2013): Art. 14, co. 1-bis - *Pubblicazione dei dati relativi agli amministratori* [\[1\]](#);

Art. 13 c. 1 lett. b,c D.lgs. 33/2013– *Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni*

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

b) all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;

c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.

Art. 13, c. 1 lett. d – *Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni*

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

d) all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

I link diretti alle informazioni previste per questa pagina web:

- [Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo](#) in cui sono pubblicate le informazioni relative ai Componenti del Consiglio dell’Ordine e del Revisore dei Conti
- [Articolazione degli uffici](#) , con il relativo organigramma
- [Telefono e posta elettronica](#)

PAGINA

– CONSULENTE E COLLABORATORI –

La pagina web contiene l’indicazione delle generalità dei Collaboratori e soggetti che prestano la loro attività di consulenza in favore del Consiglio con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall’art. 15 D.lgs. 33/2013.

I link diretti alle informazioni previste per questa pagina web:

- [Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza](#)

PAGINA

- PERSONALE - [2]

In questa pagina sono pubblicate le informazioni previste dalla seguente normativa (D.lgs. 33/2013): **Articolo 10 , comma 8, lettera d** – *Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente»*

d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all’articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

Articolo 16 , comma 1,2 – *Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato*

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in

servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Art. 21, comma 1 – *Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva*

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

I link diretti alle informazioni previste per questa pagina web:

- [Posizioni organizzative](#)
- [Dotazione organica](#), nella quale sono pubblicati, oltre alla pianta organica del COA, i conti annuali del personale;
- [PIANO TRIENNALE PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE Triennio 2025-2027 Adottato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli con delibera n. 57 del 3 luglio 2024](#)
- [Tassi di assenza](#)
- [Contrattazione collettiva](#)
- [Contrattazione integrativa](#)

Si precisa che ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis del D.L n. 101/2013, convertito con L. n. 125/2013, agli Ordini e Collegi professionali non si applicano le disposizioni sulla nomina e le attestazioni dell'OIV, previste dall'art. 14 del D.lgs n. 150/2009.

PAGINA - BANDI DI CONCORSO -

In questa pagina sono pubblicate le informazioni previste dalla seguente normativa (D.lgs. 33/2013):

Articolo 19 – *Bandi di concorso*

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

I link diretti alle informazioni previste per questa pagina web:

- [Bandi di Concorso](#)

PAGINA

- PERFORMANCE -

L'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 101 del 2013 ha escluso che agli Ordini e Collegi professionali si applichi l'art. 4 del decreto 150 del 2009 in materia di ciclo delle performance con ciò facendo venire meno gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 anche per come successivamente modificato dal decreto d. lgs. 97/2016

PAGINA

- ENTI CONTROLLATI -

D.LGS. 33/2013 - Articolo 22, comma 1, lettera a – Articolo 22 , comma 2, 3 – *Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato*

Per il COA non sussistono i presupposti di pubblicazione non trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 22.

PAGINA

- ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI - [3]

In questa pagina sono pubblicate le informazioni previste dalla seguente normativa (D.lgs. 33/2013):

Dlgs 33/2013 – Articolo 35, comma 1 e 2 – *Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati*

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

- l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
- m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
- n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

Dlgs 33/2013 – Articolo 35, comma 3 – Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

- a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

I link diretti alle informazioni previste per questa pagina web:

- [Tipologie di procedimento](#) dalla quale si può accedere alla [Modulistica del COA](#), alla [modulistica dell'Organismo di Mediazione](#), alla [modulistica della Camera Arbitrale](#), alla [modulistica della Negoziazione Assistita](#) per la quale è necessario far riferimento a quella presente nell'apposita sezione del sito del [Consiglio Nazionale Forense](#).

PAGINA – PROVVEDIMENTI –

In questa pagina sono pubblicate le informazioni previste dalla seguente normativa (D.lgs. 33/2013):

Dlgs 33/2013 – Articolo 23 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il

contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

I link diretti alle informazioni previste per questa pagina web:

- [Provvedimenti organi indirizzo-politico](#), dove sono pubblicate le [convenzioni/agevolazioni](#) in favore dei propri iscritti sottoscritte dal COA con soggetti privati

PAGINA

- BANDI GARA E CONTRATTI -

Nella sezione sono presenti le informazioni che rispondono agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'articolo 37, comma 1, d.lgs. n. 33/2013; articoli 21, comma 7 e 29, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 e disposizione speciale articolo 1, comma 505, legge 208/2015.

I link diretti alle informazioni previste per questa pagina web:

- [CONTRATTI - art. 19 ed art. 37, commi 1 e 2](#)

PAGINA

- SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI - [\[4\]](#)

In questa pagina sono pubblicate le informazioni previste dalla seguente normativa (D.lgs. 33/2013): **Dlgs 33/2013 – Articolo 26, comma 1** – *Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati*

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

Art. 27 – *Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari*

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

I link diretti alle informazioni previste per questa pagina web:

- [CONTRIBUTI-SUSSIDI-VANTAGGI ECONOMICI](#)

PAGINA

- BILANCI -

In questa pagina sono pubblicate le informazioni previste dalla seguente normativa (D.lgs. 33/2013): **Dlgs 33/2013 – Articolo 29, comma 1** – *Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e*

consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

I link diretti alle informazioni previste per questa pagina web:

- [BILANCI](#)

PAGINA

- BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO -

Per il COA non sussistono i presupposti di pubblicazione non trovandosi nelle condizioni previste dall'art. Articolo 30 del Dlgs 33/2013 – *Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio*

PAGINA

- CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE -

In questa pagina sono pubblicate le informazioni previste dalla seguente normativa (D.lgs. 33/2013): **Dlgs 33/2013 – Articolo 31, comma 1** – *Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione*

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.

I link diretti alle informazioni previste per questa pagina web:

- [OIV](#) - Ai sensi dell'art. art. 2, comma 2 bis del D.L n. 101/2013, convertito con L. n. 125/2013, agli Ordini e Collegi professionali non si applicano le disposizioni sulla nomina e le attestazioni dell'OIV, previste dall'art. 14 del D.lgs n. 150/2009. Pur non applicandosi dette disposizioni, in questa pagina è pubblicata [ATTESTAZIONE OIV](#)
- [Organi di revisione amministrativa e contabile](#)

PAGINA

- SERVIZI EROGATI -

In questa pagina sono pubblicate le informazioni previste dalla seguente normativa (D.lgs. 33/2013):

Art. 32, c. 2, lett. b – *Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati*

2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:

b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

PAGINA

- PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE -

In questa pagina sono pubblicate le informazioni previste dalla seguente normativa (D.lgs. 33/2013): **Dlgs 33/2013 – Articolo 33** – *Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni,

servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”, , nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

La pagina web contiene, altresì, i dati e le informazioni previste dall'art. 5 d. l.vo 82/2005 relativamente ai pagamenti elettronici per l'erogazione dei servizi. In particolare i codici IBAN per i bonifici.

I link diretti alle informazioni previste per questa pagina web:

- [INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI](#)
- [IBAN ORDINE – FATTURA ELETTRONICA](#)
- [DATI PAGAMENTI COA](#)

**PAGINA
- OPERE PUBBLICHE -**

Non sussistono presupposti per la pubblicazione di informazioni inerenti la pagina.

**PAGINA
- PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO -**

Non sussistono presupposti per la pubblicazione di informazioni di cui all'art. 39 del Dlgs 33/2013

**PAGINA
- INFORMAZIONI AMBIENTALI –**

Non sussistono presupposti per la pubblicazione di informazioni di cui all'art. Articolo 41, comma 4 del D.lgs. 33/2013

**PAGINA
- STRUTTURE SANITARIE ACCREDITATE -**

Non sussistono presupposti per la pubblicazione di informazioni di cui all'art. 42 del Dlgs 33/2013

**PAGINA
- INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA -**

Non sussistono presupposti per la pubblicazione di informazioni di cui all'art. 42 del Dlgs 33/2013

**PAGINA
- ALTRI CONTENUTI -**

In questa pagina sono pubblicati il presente Piano, la relazione del RPCT, il Regolamento di accesso civico ed il Registro di accesso civico

- [Prevenzione della Corruzione](#)
- [Accesso civico](#)
- [Registro accesso civico](#)
- [Segnalazione di condotte illecite - WHISTLEBLOWING](#)

4. Obiettivi per il triennio 2025 – 2027 – Considerazioni finali

Si rileva che:

L'obiettivo indicato dall'Ente di predisporre e pubblicare nella pagina web è stato raggiunto in relazione

al quadro normativo e dei regolamenti;

L'utilizzo del nuovo software di contabilità adottato dal COA ha consentito la pubblicazione tempestiva nella sezione "**Pagamenti dell'Ente**" nella pagina web "**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE**", previa verifica dei Consulenti nominati quali: [**ECONSULTING SRL, Rag. Giuseppe Iasevoli, Dott.Ferdinando Rainone;**](#)

Dal 1° gennaio 2024 ha acquistato piena efficacia la disciplina del nuovo **Codice dei contratti pubblici**, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

La digitalizzazione si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice, ossia contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali.

Preliminarmente va considerato che, in ossequio agli articoli 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023). Le amministrazioni (incluso il COA) dovranno assicurarsi che la piattaforma o le piattaforme in uso abbiano avviato e concluso il processo di certificazione secondo lo schema operativo pubblicato sul sito di AGID, al fine di svolgere le attività di cui all'articolo 22, comma 2 del Codice e verificare per quali fasi del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023 ciò sia avvenuto. Ai sensi dell'articolo 25, comma 3, le amministrazioni che non abbiano nella propria disponibilità l'utilizzo di piattaforme digitali, potranno avvalersi, previo accordo tra amministrazioni, delle piattaforme certificate messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da Regioni o Province Autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisca il funzionamento e la sicurezza della piattaforma. Dette piattaforme devono essere iscritte nell'Elenco di cui all'articolo 26, comma 3, del Codice, gestito da ANAC, che raccoglie sia i soggetti titolari di piattaforme, pubblici e privati, sia i gestori delle stesse. Col **Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024**, l'ANAC, al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme certificate e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritiene in ogni caso necessario chiarire che allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla **Piattaforma contratti pubblici – PCP**, sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024 è stata **prorogata al 31/12/2024**.

Tutto quanto sopra evidenziato ha imposto all'Ente:

1. La nomina da parte del Consiglio di un consulente nella persona dell'[Avv. Nicola Cirillo](#), per le attività di supporto tecnico/scientifico in materia di procedimenti amministrativi ed attività connesse e collegate in materia di contrattazione pubblica nonché in materia di gestione amministrativa ed organizzazione degli uffici
2. L'introduzione di nuove modalità per la gestione dei pagamenti tramite la piattaforma PAGO PA e l'implementazione di un nuovo programma di contabilità, progettato per monitorare in modo efficace spese e incassi. Questo sistema è integrato con il gestionale della Segreteria del Consiglio, al fine di ottimizzare i processi informativi.
3. Alla nomina del [Responsabile Unico INPA giusta delibera del 05/11/2024;](#)

4. la nomina del [RASA](#) (delibera del 05/09/2023);
5. la nomina da parte dell'Ente di nuovo "soggetto delegato" dal COA quale Responsabile dell'Accesso Civico giusta delibera del 30/07/2024;
6. di procedere alle progressioni orizzontali e verticali, giusta delibera del 04/06/24, nel rispetto delle previsioni normative conferenti nonché dell'applicazione che ne prospetta sia il Dipartimento della funzione pubblica che l'Aran;
7. L'assunzione di nuove risorse umane per la realizzazione dei suesposti obiettivi e la necessità di adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici così come per il tracciamento dei pagamenti dell'Ente, impongono una attenta programmazione da parte di questi per il prossimo triennio, per il reperimento delle necessarie risorse umane ed economiche atte ad adeguarsi al mutato quadro normativo.

Allegati:

- [Allegato A - Schema aree di rischio \(Dimensioni: 45 KB\)](#)
- [Allegato B - Misure di prevenzione \(Dimensioni: 84 KB\)](#)
- [Allegato C - Attestazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza](#)

[1] Con riferimento agli obblighi di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 14 si suggerisce di fare rinvio alla voce del bilancio che ha ad oggetto le spese sostenute per gli organi dell'Ente. Inoltre si rammenta che ai componenti il Consiglio non si applica la restante previsioni di cui all'art. 14 del D.Lgs, 14 marzo 2013, n. 33 nella parte in cui stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo. Il decreto legislativo n. 97 del 2016 ha ristretto l'anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali [cfr. art. 13 lett. b), che ha modificato l'art. 14 del d. lgs. 33/2013].

[2] L'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 101 del 2013 ha escluso che agli Ordini e Collegi professionali si applichi l'art. 4 del decreto 150 del 2009 in materia di ciclo delle performance con ciò facendo venire meno gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 anche per come successivamente modificato dal decreto d. lgs. 97/2016.

[3] Gli obblighi di cui all'art. 23 del d. lgs. 33 del 2013 sono stati semplificati dall'art. 22 del d. lgs. 97 del 2016 che semplifica le previsioni di cui all'articolo 23 del d. lgs n. 33 del 2013, in tema di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, eliminando l'obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione o concessione nonché i provvedimenti relativi a concorsi e procedure selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera, fermo restando l'obbligo di pubblicare i bandi di concorso previsto dall'articolo 19 del d. lgs. 33 del 2013. Inoltre, per i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, o ad accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche viene, altresì, eliminato l'obbligo di pubblicarne il contenuto, l'oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

[4] L'articolo 23 del d. lgs. 97 del 2016, intervenendo sull'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013, elimina l'obbligo della rilevazione d'ufficio e la segnalazione all'ANAC in capo al responsabile della prevenzione della corruzione in merito alla mancata pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni e altri contributi.